

**Ordinanza**  
**sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità**  
**liceale in considerazione della pandemia di coronavirus**  
**(Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale)**

del 29 aprile 2020 (Stato 30 aprile 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto, principi e scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina lo svolgimento degli esami cantonali di maturità liceale nel 2020 (esami di maturità 2020) in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19).

<sup>2</sup> Gli esami di maturità 2020 si svolgono secondo le disposizioni dell'ordinanza del 15 febbraio 1995<sup>2</sup> sulla maturità (ORM) e delle normative cantonali pertinenti.

<sup>3</sup> I Cantoni possono decidere, di moto proprio, di svolgere gli esami di maturità 2020 parzialmente in deroga alle disposizioni dell'ORM e conformemente alle disposizioni seguenti.

<sup>4</sup> Le deroghe intendono garantire che gli esami di maturità 2020:

- a. possano essere svolti nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e
- b. permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell'ORM.

**Art. 2**            Deroghe alle disposizioni del diritto vigente

<sup>1</sup> I Cantoni possono decidere che, in deroga all'articolo 14 capoverso 1 ORM<sup>3</sup>, non si svolgono esami finali (esami di maturità ai sensi dell'art. 14 ORM).

<sup>2</sup> Se i Cantoni non svolgono esami finali, in deroga all'articolo 15 capoversi 1 e 2 ORM le note di maturità sono assegnate:

- a. in tutte le materie, sulla base dei risultati dell'ultimo anno in cui è insegnata una materia;

RU 2020 1399

1 RS 101

2 RS 413.11

3 RS 413.11

- b. per il lavoro di maturità, sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione; se il lavoro di maturità non può essere presentato, sono valutati soltanto il processo di lavoro e il lavoro scritto.

**Art. 3** Esame

Agli allievi che non hanno superato l'esame di maturità a causa della deroga decisa dal Cantone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all'articolo 14 capoverso 1 ORM<sup>4</sup> e alle normative cantonali pertinenti.

**Art. 4** Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 30 aprile 2020 alle ore 00.00.

<sup>2</sup> Si applica fino al 31 agosto 2020.